

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA **ARCAM**

### art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale e sportivo dilettantistica denominata **ARCAM - Associazione, Ricreativa, Culturale, Ambientalista e Sportiva Dilettantistica** - con sede in **MIRANO via Paganini 2/B (VE)**

### art. 2 - PRINCIPI E FINALITA' SOCIALI

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. E' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel rispetto dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - a) contribuire allo sviluppo sociale, culturale e civile dei cittadini; alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti tra i singoli e tra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
  - b) favorire e promuovere attività sociali, culturali, ricreative, ambientaliste e sportivo dilettantistiche, comprese attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive,
  - c) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e altre strutture sportive
  - d) contribuire alla conoscenza e alla difesa dell'ambiente naturale,
  - e) operare per la valorizzazione dell'elemento umano, particolarmente nei confronti dei giovani,
  - f) attivare rapporti di collaborazione tra circoli, altre associazioni ed enti pubblici per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.
4. Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può aderire ad altre Associazioni nazionali e agli organismi aderenti al CONI. A seguito dell'adesione, si conforma agli statuti e ai regolamenti nonché alle norme e alle direttive emessi dagli Enti citati.

### art. 3 - SOCI

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi, accettino il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno.
2. Chi desidera divenire socio dovrà fare richiesta al Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.
2. Per i minori è necessario che la richiesta sia sottoscritta dai genitori.
3. Non sono consentite iscrizioni temporanee o limitative di diritti.
4. La tessera e la quota associativa sono personali, nominative, non sono trasmissibili e non sono restituibili.

### art. 4 - DIRITTI e DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto:
  - a) A partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione.
  - b) Ad essere informati sulle attività dell'associazione.
  - c) I soci maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  - d) A consultare i verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo e il Rendiconto Economico-Finanziario approvato.

2. I soci sono tenuti:
  - a) Al versamento, nei termini previsti, della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
  - b) All'osservanza dello Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

### **art. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il socio può recedere in base ai seguenti punti:

1. Recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Per mancato pagamento della quota associativa.
3. Sospensione, radiazione, espulsione - con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, comunicata per iscritto:
  - a) quando non si ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno.
  - b) per attività contrarie agli interessi dell'Associazione
  - c) e se si arrechi danno morale o materiale all'associazione.
 Contro ogni provvedimento è ammesso il ricorso presentato al Presidente entro 30 giorni, sul quale deciderà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci successiva al provvedimento. L'Assemblea delibererà con le modalità dell'art. 9 punto 4, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. Decesso.

### **art. 6 - ORGANI SOCIALI**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti; qualora nominato.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

### **art. 7 - ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.
3. Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante avviso scritto affisso nella sede sociale o comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
4. Una assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Altre assemblee ordinarie possono essere convocate per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci, con indicazione delle materie da trattare. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo, entro venti giorni dalla data della richiesta, deve deliberare la convocazione dell'assemblea che deve essere indetta entro trenta giorni dalla sua delibera.

### **Art. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

- a) L'ASSEMBLEA ORDINARIA
  - Approva il conto consuntivo e preventivo.
  - Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione.
  - Decide di quanti membri deve essere composto il Consiglio Direttivo e l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti.
  - Elegge i membri del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti.
  - Delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  - Approva l'eventuale Regolamento Interno.

b) L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

### art. 9 - VALIDITÀ' DELL'ASSEMBLEA

1. Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale.
2. Ogni socio presente all'assemblea ha diritto ad un solo voto.
3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto.  
In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione. In questo caso l'assemblea deve essere composta da almeno 3/4 dei Soci aventi diritto al voto e la decisione motivata di scioglimento deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei medesimi.
4. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.  
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto in base alla decisione dell'assemblea.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
6. Le delibere dell'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali di assemblea redatto dal segretario che firma assieme al presidente.
7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

### art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) consiglieri e 2 (due) supplenti, eletti tra i soci. Rimane in carica 2 (due) anni. I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta o telefonica.
4. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.
5. Le cariche sociali sono incompatibili, pena la decadenza, con eventuali analoghi incarichi in altre associazioni sportive.
6. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. In caso di mancanza prolungata o per dimissioni, fino ad un massimo di 2 (due) componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i supplenti, in ordine ai voti ricevuti, e rimarranno in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo.
7. Se viene meno la maggioranza dei Componenti, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
8. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto qualora venga fatta richiesta anche da uno solo dei Consiglieri.
9. Delle delibere viene redatto verbale a cura del Segretario, che firma assieme al Presidente. Il verbale viene conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che ne chiedano la consultazione.

10. Il Consiglio Direttivo è incaricato della gestione dell'associazione, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, ed in particolare:
- esegue le delibere assembleari,
  - redige e approva il rapporto annuale sull'attività dell'associazione per la presentazione all'Assemblea dei Soci,
  - redige e approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo per la presentazione all'Assemblea dei Soci,
  - formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea,
  - decide la data dell'assemblea;
  - determina la quota associativa;
  - compila l'eventuale regolamento interno,
  - delibera circa l'ammissione ed esclusione degli associati,
  - nomina i responsabili dei settori di attività e delle commissioni di lavoro in cui si articola la vita dell'associazione.

## **art. 11 - CARICHE SOCIALI**

### Il Presidente

1. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
2. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
3. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

### Vice Presidente

1. Coadiuva il Presidente.
2. Assume le mansioni del Presidente in caso di assenza od impedimento di questi.

### Segretario

1. Redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

### Cassiere

1. Cura l'amministrazione dell'Associazione.

## **art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, può essere costituito su richiesta dell'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nomina al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

## **art. 13 - RISORSE ECONOMICHE**

1. Le risorse economiche sono costituite da:
  - a) contributi e quote associative;
  - b) donazioni e lasciti;
  - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi delle leggi in materia
2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

## art. 14 - ESERCIZIO SOCIALE e BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° Settembre al 31 Agosto di ogni anno.
2. Il rendiconto economico-finanziario si compone di:
  - a) Conto consuntivo contenente tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.  
Il rendiconto deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
  - b) Conto preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con la maggioranza prevista dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ogni associato.

## art. 15

### CONSORZI/COORDINAMENTI

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operino nel medesimo ambito.

## art. 16

### SCIoglIMENTO


L'eventuale scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.7 e 9 punto 3, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

## art. 17


### NORMA FINALE

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia

Firma del/la Presidente dell'assemblea



Firma del/la Segretario/a



Mirano, 11 Maggio 2006

